

Condizioni generali di acquisto

Versione 2012



Le Condizioni Generali di Acquisto (“CGA”) che seguono disciplinano il rapporto di fornitura correlato agli Ordini di Acquisto emessi da Carraro Drive Tech Spa con sede in Campodarsego (PD), Via Olmo 37, Italia, iscritta presso il Registro delle Imprese di Padova al n. REA 0379060, codice fiscale e Partita IVA 04308180282 e le società da questa direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. (di seguito singolarmente “Il Cliente”). Eventuali condizioni in deroga e/o ad integrazione dovranno essere previamente concordate per iscritto.

1. Definizioni

In aggiunta ai termini ed alle espressioni eventualmente definiti in altre clausole di questo accordo ed ai fini dello stesso, i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato in appresso indicato per ciascuno di essi:

- › **Attrezzature Specifiche:** tutti gli strumenti, attrezzature, stampi, modelli e/o di altre attrezzature, ivi compresi i relativi software, appositamente acquisiti, costruiti o adattati per l’esecuzione degli obblighi contrattuali.
- › **Cliente Finale:** i soggetti che acquistano beni dal Cliente.
- › **Contratto di Acquisto:** contratto tra Cliente e Fornitore per l’acquisto di Prodotti come regolato dall’art. 2.
- › **Contratto Quadro:** Contratto stipulato tra le Parti che regola il rapporto di fornitura insieme con le presenti CGA.
- › **CPN o Carraro Private Network:** applicazione web-based del Cliente destinata allo scambio di dati tra Cliente e Fornitore
- › **Fornitore:** il soggetto che fornisce o intende fornire i Prodotti al Cliente.
- › **Ordine di Acquisto:** ciascuno degli ordini di acquisto di Prodotto o di Attrezzature Specifiche che saranno di volta in volta trasmessi dal Cliente al Fornitore.
- › **Ordine di Compartecipazione:** ciascuno degli ordini inviati al Fornitore per dotazione di Attrezzature Specifiche in cui sia previsto che il Cliente partecipa alle spese per l’acquisto.
- › **Piano Consegne:** elenco delle forniture programmate per un certo periodo di tempo.
- › **Lead Time:** periodo di tempo che intercorre fra l’emissione dell’Ordine e la consegna del Prodotto.
- › **Parti:** collettivamente, il Cliente ed il Fornitore, ciascuno di essi, singolarmente, una “Parte”.
- › **PPAP (Production Part Approval Process):** processo finalizzato a garantire l’omologazione dei fornitori di componenti e dei loro processi di produzione
- › **Prezzo:** la somma di denaro che, in conformità ai termini del Contratto di Acquisto, il Cliente versa al Fornitore per l’acquisto di Prodotti.
- › **Prodotti:** Componenti grezzi e/o lavorati o lavorazioni meccaniche che il Cliente acquista dal Fornitore per impiegarli nel proprio ciclo produttivo.
- › **Prodotti Viziati:** Prodotti che non rispettino i requisiti previsti all’art. 8.
- › **Richiesta Previsionale:** insieme dei lotti di Prodotto inseriti in Piano Consegne la cui data di consegna è posteriore al Lead Time concordato tra le Parti.
- › **Richiesta Definitiva:** richiesta del Cliente al Fornitore di fornitura di un lotto di Prodotti la cui data di consegna rientri nel Lead Time concordato tra le Parti. Corrisponde ad un Ordine di Acquisto ed è vincolante tra le Parti.
- › **Specifiche Tecniche:** la documentazione fornita dal Cliente contenente la descrizione, forma, disegno, funzioni e caratteristiche dei materiali ed ogni altra specifica di un determinato Prodotto.

2. Contratto di acquisto

2.1 Si considera concluso un Contratto di Acquisto tra le Parti quando un Ordine di Acquisto, inviato dal Cliente al Fornitore, viene accettato dal Fornitore secondo le modalità previste all’art. 3.4. delle presenti CGA.

2.2 Ciascun Contratto di Acquisto concluso tra le Parti sarà regolato dalle presenti CGA e, se presente, dal Contratto Quadro. Entrambi tali documenti si intendono incorporati in ciascun Ordine di Acquisto.

2.3 Modifiche o integrazioni alle presenti CGA saranno valide tra le Parti solo se approvate per iscritto da entrambe le Parti.

2.4 Qualora le Parti non sottoscrivano un Contratto Quadro, il rapporto di fornitura sarà regolato, oltre che dalle presenti CGA, da quanto previsto in ciascun Ordine di Acquisto e nell’ulteriore documentazione scambiata tra le Parti. Salvo diverse espressioni intese tra le Parti, in caso di incompatibilità tra Ordine di Acquisto e CGA, prevalgono le previsioni contenute nell’Ordine di Acquisto.

2.5 L’invio di Ordini di Acquisto a fronte di offerte del Fornitore non implica in alcun modo la tacita accettazione di eventuali condizioni di vendita alternative proposte dal Fornitore.

2.6 Lo scambio di dati ed informazioni inerenti alle modalità di programmazione, la ricezione e conferma degli Ordini di Acquisto, i listini prezzi, gli indicatori di qualità nonché altre funzionalità accessorie potrà essere gestito tra le Parti tramite CPN.

2.7 Il Cliente si riserva la facoltà di implementare strumenti e supporti elettronici (es. EDI, caselle di posta elettronica, portali web) per lo scambio con il Fornitore di dati e informazioni relativi alle operazioni di acquisto (es: ordini, conferme d’ordine, fatture, ecc.), sulla base delle risorse tecnologiche disponibili e della normativa vigente. Il Fornitore è tenuto ad adottare le procedure e modalità di scambio di informazioni e documenti che il Cliente individuerà come canali di comunicazione ufficiale con il Fornitore stesso.

3. Ordini d’acquisto e piano consegne

3.1 Il Cliente rilascia regolarmente, di norma tramite CPN, il Piano Consegne dove sono elencate le singole partite di Prodotti che il Fornitore dovrà fornire nel corso di un certo periodo di tempo e le date di consegna richieste per i singoli lotti.

3.2 Il Piano Consegne include le Richieste Previsionali e le Richieste Definitive. La Richiesta Previsionale diventa Definitiva nel momento in cui rientra nel Lead Time concordato fra le Parti.

3.3 Le Richieste Definitive costituiscono Ordine di Acquisto e sono vincolanti tra le Parti senza necessità di ulteriori comunicazioni. Le Richieste Previsionali costituiscono delle previsioni non vincolati per il Cliente e possono essere modificate, per quantità e momento di consegna, nei limiti concordati tra le Parti. Il Fornitore deve tuttavia mantenere una capacità produttiva adeguata nel caso in cui gli Ordini di Acquisto siano conformi alle Richieste Previsionali ed avvertire il Cliente qualora ritenga di non essere in grado di soddisfare le Richieste Previsionali.

3.4 L’Ordine di Acquisto s’intende accettato al realizzarsi della prima delle seguenti alternative: (I) quando il Fornitore conferma espressamente l’Ordine; (II) nel momento in cui la Richiesta diviene Definitiva senza che il Fornitore abbia precedentemente inviato espressa richiesta di modifica; (III) quando il Fornitore inizia la prestazione prevista nell’Ordine stesso.

4. Fornitura non esclusiva

Non è previsto alcun diritto di esclusiva in favore del Fornitore.

5. Attrezzature specifiche (Special Toolings)

5.1 Il Cliente può chiedere al Fornitore di dotarsi di Attrezzature Specifiche destinate alla produzione di Prodotti, mediante l’emissione di Ordini di Acquisto o Ordini di Compartecipazione.

5.2 Le attrezzature acquisite a seguito di Ordini di Acquisto di Attrezzature Specifiche sono di proprietà esclusiva del Cliente.

5.3 Il Fornitore non può fatturare al Cliente le Attrezzature Specifiche.

Il Fornitore _____

Data _____

Timbro e firma _____

che fino ad approvazione da parte del Cliente.

5.4 Il Fornitore non può utilizzare le Attrezzature Specifiche per la produzione o fornitura di beni o servizi a soggetti terzi, neppure dopo il termine del rapporto di fornitura.

5.5 Il Fornitore deve identificare le Attrezzature Specifiche del Cliente con apposite targhette. Il Fornitore deve predisporre un registro, accessibile al Cliente, di tutte le Attrezzature Specifiche e, su richiesta del Cliente, certificare a terzi o al Cliente stesso la proprietà del Cliente sulle Attrezzature Specifiche.

5.6 Il Fornitore dovrà custodire le Attrezzature Specifiche con l'ordinaria diligenza, mantenere le Attrezzature Specifiche in condizioni tali da produrre i Prodotti in accordo con i termini contrattuali e le Specifiche Tecniche ed effettuare a propria cura e spese le necessarie riparazioni, sostituzioni e manutenzioni.

5.7 Le Attrezzature Specifiche non possono essere distrutte o rotamate senza il consenso scritto da parte del Cliente.

5.8 Il Fornitore non potrà trasferire le Attrezzature Specifiche fuori del proprio stabilimento se non preventivamente autorizzato dal Cliente.

5.9 Il Fornitore dovrà provvedere a sue spese ad assicurare le Attrezzature Specifiche contro i rischi derivanti da incendi, furto, manomissioni, vandalismo, disastri ed altri rischi di perdita o danneggiamento.

6. Materie prime e materiale in conto lavoro

6.1 Il Fornitore dovrà fornire al Cliente la documentazione prevista in Contratto Quadro o in capitolati tecnici di fornitura attestante la qualità e le caratteristiche dei materiali utilizzati nella produzione dei Prodotti.

6.2 Il Cliente rimane proprietario dei materiali forniti in conto lavoro, e dei residui delle lavorazioni (sfridi, rottami o pezzi di scarto) salvo eventuale esplicita deroga scritta. Prima della consegna di ciascun lotto di Prodotto, deve comunicare al Cliente il quantitativo di scarti dovuti al proprio processo produttivo o a difetti qualitativi del materiale consegnatogli.

6.3 Il Fornitore è tenuto ad immagazzinare ed ad assicurare a proprie spese il materiale ricevuto in conto lavoro, provvedere alla sua buona conservazione osservando le regole di prudenza e diligenza necessaria e ad impiegarlo solo per l'esecuzione dell'Ordine. Il Fornitore dovrà tenere separati i beni di proprietà del Cliente da quelli di proprietà del Fornitore e/o di terzi e dovrà consentire al Cliente di controllare, durante il normale orario di lavoro e senza necessità di preavviso, lo stato di conservazione ed utilizzazione di tali beni.

6.4 Il Fornitore deve comunicare al Cliente entro 3 giorni dalla consegna del materiale in conto lavoro le eventuali difformità tra le quantità riportate nel documento di trasporto e quelle effettivamente consegnate. Non verranno prese in considerazione comunicazioni successive a tale limite, con conseguente addebito del materiale mancante rispetto al documento di trasporto.

7. Consegne

7.1 Il Fornitore deve consegnare i Prodotti alla data prevista nell'Ordine di Acquisto ed informare tempestivamente il Cliente di ogni evento che possa mettere a rischio il puntuale e regolare svolgimento delle consegne. In deroga alle indicazioni inserite nell'Ordine di Acquisto, qualora il Cliente comunichi la chiusura del proprio magazzino per festività o inventario, il Fornitore dovrà posticipare alla data di riapertura le consegne previste per il periodo di chiusura.

7.2 Il Fornitore garantisce che le quantità di Prodotto dichiarate sul documento di trasporto corrispondono a quelle effettivamente consegnate ("conformità quantitativa").

7.3 Eventuali tolleranze sulle quantità devono essere concordate espressamente.

7.4 Il Cliente è tenuto ad accettare solamente la quantità di Prodotti ordinata. Nel caso, in cui all'atto del controllo di ricevimento si rilevi una non conformità quantitativa il Cliente avrà la facoltà di:

- accettare la maggiore quantità consegnata, imputandola ad acconto sulle successive consegne dello stesso Prodotto e con conseguente slittamento della decorrenza dei termini di pagamento dal primo mese successivo con consegna prevista;
- respingere l'eccedenza, che verrà restituita al Fornitore a rischio e spese del Fornitore, utilizzando vettori convenzionali;
- in caso di minore quantità consegnata, ottenere dal Fornitore la spedizione immediata dei Prodotti mancanti, con costi a carico del Fornitore.

7.5 Il Cliente, in caso di ritardo di consegna (anche parziale) non dovuti a circostanze di Forza Maggiore e fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni, avrà facoltà di:

- pretendere l'esecuzione della prestazione prevista nell'Ordine di Acquisto ed applicare una penale pari all'1% del prezzo dei Prodotti non consegnati per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 20%;
- annullare con effetto immediato l'Ordine ai sensi ed agli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, previa comunicazione scritta al Fornitore;
- approvvigionarsi presso un fornitore alternativo di tutta o solo una parte della partita di Prodotti ordinati e non consegnati. In tal caso il Cliente addebiterà al Fornitore anche l'eventuale maggiore spesa.

7.6 L'imballaggio e l'etichettatura dei Prodotti devono essere conformi alle prescrizioni dei capitolati tecnici.

7.7 Salvo diverse previsioni contenute nel Contratto Quadro, i termini di resa sono DAP sede del Cliente (Incoterms® 2010).

7.8 In caso di variazioni nelle date di consegna indicate negli Ordini d'Acquisto o nei Piani Consegne per cause non imputabili alla responsabilità del Fornitore, quest'ultimo dovrà provvedere ad immagazzinare appropriatamente i Prodotti per un periodo di tempo non superiore a 3 mesi. Tale immagazzinamento non dovrà comportare alcun costo per il Cliente.

7.9 In nessun caso il ricevimento o il pagamento dei Prodotti devono essere considerati come accettazione degli stessi, né faranno venire meno la responsabilità del Fornitore. L'accettazione dei Prodotti è invece subordinata al buon esito delle verifiche da parte del Cliente, secondo le procedure in vigore tra le Parti.

8. Controllo qualità

8.1 Il Fornitore, prima di iniziare la produzione di serie di un Prodotto nuovo o modificato, deve predisporre e presentare al Cliente la documentazione di PPAP e produrre i campioni su cui dovranno essere effettuati i controlli di efficienza e qualità previsti nei capitolati tecnici, secondo quanto previsto dal "Manuale Qualità Fornitori".

8.2 Dopo l'approvazione del PPAP da parte del Cliente, qualunque modifica alle caratteristiche, materiali, metodi di produzione e luogo di produzione del Prodotto potranno essere introdotte solo previa presentazione di un PPAP aggiornato e di nuovi campioni realizzati secondo il nuovo processo, sui quali potranno essere ripetuti i controlli di efficienza e qualità previsti nei capitolati tecnici, e successiva approvazione del PPAP aggiornato da parte del Cliente.

8.3 L'approvazione del PPAP e del campione da parte del Cliente non influisce sulla responsabilità del Fornitore prevista nelle presenti Condizioni Generali.

8.4 Il Fornitore deve eseguire le prove tecniche concordate con il Cliente e tutti i controlli necessari ad accertare l'idoneità del Prodotto all'impiego previsto e la sua conformità alle Specifiche Tecniche concordate fra le Parti. Il Fornitore deve altresì trasmettere al Cliente la documentazione relativa a tali prove, includendola nel PPAP. Il Fornitore

Il Fornitore _____

Timbro e firma _____

Data _____

potrà iniziare a produrre in serie solamente a seguito dell'approvazione del Cliente del PPAP, fermo restando che tale autorizzazione non costituisce accettazione dei Prodotti né esonera o diminuisce le responsabilità del Fornitore e le garanzie sui Prodotti forniti.

8.5 Il Cliente potrà accedere periodicamente alle unità produttive del Fornitore per eseguire controlli sui processi e sui mezzi utilizzati dal Fornitore per la fabbricazione dei Prodotti. Il Fornitore garantisce l'adeguatezza dei propri metodi di fabbricazione ai processi indicati nel "Manuale Qualità Fornitori", consegnato dal Cliente ai propri Fornitori, e si obbliga ad emettere un certificato di conformità che allegherà ad ogni lotto di Prodotti consegnati. Il Cliente potrà rifiutare la consegna dei Prodotti privi di tale certificato.

8.6 Il Cliente potrà modificare o integrare in qualunque momento le disposizioni e le Specifiche Tecniche dei Prodotti ed il Fornitore dovrà adeguarsi immediatamente, nei limiti della propria capacità produttiva. Nessuna modifica potrà essere introdotta dal Fornitore se non previamente autorizzata dal Cliente mediante approvazione di PPAP aggiornato.

8.7 Il Fornitore è tenuto a conservare per almeno 15 anni tutta la documentazione relativa al PPAP, alle prove tecniche, ai collaudi ed alle omologazioni effettuate ed a metterla a disposizione del Cliente, quando richiesta.

9. Garanzia sui prodotti

9.1 Il Fornitore garantisce per un periodo di 2 (due) anni dalla data di consegna al Cliente finale: (I) la conformità dei Prodotti alle Specifiche Tecniche, ai campioni approvati dal Cliente ed alle normative applicabili; (II) l'idoneità dei Prodotti all'impiego previsto; (III) la buona qualità dei materiali utilizzati (se non forniti direttamente dal Cliente); (IV) l'assenza di vizi o difetti (anche occulti) di fabbricazione e materiali. Nell'ipotesi in cui il Fornitore sia titolare della proprietà industriale sul Prodotto, sarà responsabile anche per i vizi di progettazione.

9.2 Nel caso in cui il vizio sia rilevato prima dell'impiego in produzione dei Prodotti, il Cliente potrà esercitare a proprio insindacabile giudizio una o più delle seguenti opzioni: (I) di ottenere a spese del Fornitore l'immediata selezione del materiale consegnato e sostituzione dei Prodotti Viziati con altri conformi o (II) respingere l'intero lotto in cui sono stati rinvenuti Prodotti Viziati e restituirlo al Fornitore a spese e rischio del Fornitore, con conseguente annullamento dell'Ordine di acquisto per la parte relativa ai Prodotti respinti; (III) nei casi di urgenza o nei casi in cui il Fornitore non sia in grado di provvedere alla immediata sostituzione o nei casi concordati con il Fornitore, effettuare o far effettuare da terzi delle lavorazioni sui Prodotti viziati allo scopo di selezionarli e recuperarli.

9.3 Nei casi previsti al precedente paragrafo 9.2, il Fornitore dovrà riconoscere al Cliente (I) le spese amministrative sostenute per l'emissione del rapporto di non conformità dei Prodotti; (II) il costo dell'operazione di selezione; (III) il costo dell'eventuale operazione di lavorazione supplementare per il recupero parametrato alle tariffe orarie applicate nei mercati di riferimento.

9.4 Nel caso in cui il difetto sia rilevato, presso lo stabilimento di produzione, durante o dopo l'impiego in produzione o montaggio dei Prodotti, il Cliente, oltre ai diritti e ai rimedi applicabili in conformità con l'art. 9.2, avrà il diritto di addebitare al Fornitore (I) il costo delle operazioni di sostituzione (montaggio e smontaggio) dei Prodotti, parametrato alle tariffe orarie applicate nei mercati di riferimento e (II) il costo dei materiali o dei prodotti finiti che risultino danneggiati a causa dei Prodotti Viziati.

9.5 Nel caso in cui il difetto rilevato ai sensi dei precedenti paragrafi 9.2 e 9.3 sia la causa di un fermo produttivo presso lo stabilimento di produzione del Cliente e/o del Cliente Finale, il Cliente avrà il diritto di addebitare - per ogni ora di fermo linea - un importo corrispondente alle tariffe orarie previste nei mercati di riferimento e/o richiedere al Fornitore di farsi carico dei trasporti rapidi necessari a limitare le ore

di fermo linea.

9.6 Il Cliente dovrà inviare al Fornitore, entro 60 giorni dalla data in cui abbia avuto conoscenza della presenza di vizi sui Prodotti, un Reclamo di Garanzia che dovrà contenere: (I) il rapporto di non conformità dei Prodotti Viziati con indicazione dei difetti riscontrati; (II) la richiesta di intervento come da art. 9.2 e 9.3 e/o un tabulato riassuntivo degli interventi già effettuati, debitamente valorizzato; (III) una richiesta di risarcimento dei danni patiti e delle spese sostenute.

9.7 Il Fornitore potrà ispezionare a campione i Prodotti Viziati o Parti dei medesimi, chiedendo al Cliente, entro 30 giorni dall'invio del Reclamo di Garanzia, di renderli disponibili oppure di spedirli a proprie spese del Fornitore, all'indirizzo dal medesimo indicato.

9.8 Il Fornitore dovrà provvedere al pagamento delle fatture emesse dal Cliente per Reclami di Garanzia in garanzia entro 60 (sessanta) giorni data fattura. Il Cliente avrà altresì facoltà di compensare le fatture per risarcimenti con i pagamenti dovuti al Fornitore.

9.9 Il Fornitore si assume la piena responsabilità per prodotti nocivi o pericolosi relativa ai Prodotti e dovrà indennizzare e tenere manlevato il Cliente da ogni reclamo relativo a danni a cose o persone causati dai Prodotti. Nel caso in cui il Cliente sia obbligato a risarcire tali danni, il Fornitore, a semplice richiesta del Cliente, dovrà indennizzare tutti tali perdite, costi e spese. Il Fornitore dovrà rimborsare e tenere indenne il Cliente di tutti i costi e spese sostenute nel corso di campagne di richiamo o risanamento dei Prodotti o dei mezzi su cui i Prodotti siano integrati, che si siano dovute iniziare per sostituire, riparare o ritirare dal mercato i Prodotti forniti dal Fornitore e rilevatisi difettosi, non conformi a prescrizioni di legge o pericolosi, per cause imputabili al Fornitore.

9.10 Impregiudicato il diritto del Cliente al risarcimento dei maggiori danni causati da vizi sui Prodotti, il Cliente addebiterà al Fornitore le eventuali penali e risarcimenti che gli siano stati richiesti da propri clienti finali per danni da questi patiti e conseguenti a vizi riscontrati nel periodo di garanzia di cui al precedente articolo 9.1.

9.11 Nelle more degli accertamenti e delle determinazioni in merito ai difetti dei Prodotti rilevati dal Cliente nel Reclamo di Garanzia, il Cliente - impregiudicato ogni altro suo diritto derivante dal presente Contratto o dalla legge - avrà facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto per la partita di Prodotto in contestazione.

10. Ricambi

10.1 Il Fornitore garantisce la disponibilità delle parti di ricambio dei Prodotti per un periodo di 10 anni a partire dalla data dell'ultima consegna.

10.2 Trascorso il sopra menzionato periodo di 10 anni, il Fornitore si impegna ad offrire al Cliente la possibilità di effettuare un ultimo acquisto di parti di ricambio prima della definitiva eliminazione.

10.3 Il Fornitore si impegna a vendere i ricambi esclusivamente tramite il canale di distribuzione del Cliente e si impegna a non intraprendere alcuna azione volta a recare pregiudizio al canale di distribuzione del Cliente.

11. Responsabilità

11.1 Impregiudicato ogni altro diritto del Cliente derivante dalle presenti CGA o dalla legge, il Fornitore si impegna ad indennizzare e tenere manlevato il Cliente da ogni responsabilità, onere, costo e/o perdita, diretti o indiretti, derivante da danni a terzi cagionati da prodotti difettosi. A tal fine, il Fornitore s'impegna a stipulare e mantenere in essere per l'intera durata del contratto, a proprie spese, idonea polizza assicurativa per responsabilità civile prodotti con validità per il mondo intero e con massimale non inferiore a € 2.000.000 per singolo sinistro e € 5.000.000 per sinistro in serie, con rinuncia di rivalsa nei confronti del Cliente. Il Fornitore s'impegna ad inviare al Cliente copia della suddetta polizza così come di ogni sua successiva modifica, integrazione o disdetta.

Il Fornitore _____

Timbro e firma _____

Data _____

11.2 Il Fornitore s'impegna ad intervenire per sostenere le ragioni del Cliente in eventuali cause giudiziarie per risarcimento danni per vizi sui Prodotti, attenendosi, nel corso del giudizio, alle istruzioni del Cliente ed impegnandosi a non transigere separatamente la causa senza previa autorizzazione scritta del Cliente.

12. Fatture e documenti di consegna

12.1 Il Fornitore emetterà le fatture per la vendita dei Prodotti con cadenza mensile e dovrà inviarle in originale all'ufficio contabilità-fornitori del Cliente. Ciascuna fattura dovrà fare riferimento ad un singolo Ordine di Acquisto, a Prodotti consegnati in un determinato mese e soggetti alla stessa aliquota IVA. Il Cliente si riserva la facoltà di respingere le fatture non conformi.

12.2 Il Fornitore dovrà indicare in fattura l'origine della merce fatturate in conformità alle disposizioni del Codice Doganale Comunitario (Reg. UE 2913/92 del 12.10.1992) in vigore al momento della consegna della merce.

12.3 I Prodotti dovranno essere sempre accompagnati da documento di trasporto o bolla di consegna redatto in conformità alle vigenti disposizioni di legge. Il Cliente si riserva la facoltà di respingere, a rischio e spese del Fornitore, le spedizioni di Prodotti accompagnati da documento di trasporto non conforme.

12.4 Dietro richiesta del Cliente, o nei casi previsti dalla legge o regolamenti vigenti, il Fornitore dovrà fornire gratuitamente la documentazione necessaria alla movimentazione dei materiali quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, certificati di origine, licenze di esportazione, documenti doganali.

13. Prezzi

13.1 I Prezzi dei Prodotti sono indicati nel Listino Prezzi concordato tra le Parti e presente in CPN e sono confermati per ciascun Ordine di Acquisto. In caso di differenze tra Listino Prezzi e CPN prevale il Prezzo indicato nell'Ordine di Acquisto. I Prezzi sono da intendersi al netto di imposta.

13.2 I Prezzi verranno adeguati o modificati nei tempi e con le modalità previste nel Contratto Quadro, se presente. In ogni caso, le modifiche saranno valide solo qualora accettate da entrambe le Parti.

13.3 A fronte di richieste di modifica dei Prezzi, nel caso in cui non venisse raggiunto un accordo tra le Parti, il Fornitore continuerà a fornire i Prodotti alle condizioni valide in quel momento per un periodo di almeno 6 mesi.

13.4 Per tutta la durata del presente contratto, il Fornitore s'impegna ad applicare sui Prodotti forniti al Cliente i migliori prezzi praticati dai suoi concorrenti. Qualora nel corso della vigenza del presente Contratto, nonostante quanto sopra previsto, il Cliente ritenga che i prezzi applicati dal Fornitore su tutti o alcuni dei Prodotti non siano competitivi con quelli altrimenti espressi dal mercato, il Cliente informerà il Fornitore e le Parti si obbligano fin d'ora ad incontrarsi e procedere, in buona fede e nei più brevi tempi possibili, alle necessarie verifiche.

14. Pagamenti

14.1 I pagamenti delle fatture emesse dal Fornitore saranno effettuati nei Termini di Pagamento concordato fra le Parti sul conto corrente bancario comunicato per iscritto dal Fornitore. I termini di pagamento indicati in fattura si intendono non inclusivi dei tempi tecnici di gestione e perfezionamento del pagamento.

14.2 Il credito del Fornitore nei confronti del Cliente non potrà essere oggetto di cessione e/o di delegazione sotto qualsiasi forma.

14.3 Il Cliente ha il diritto di compensare gli importi dovuti al Fornitore con eventuali crediti che il Cliente o una qualsiasi società direttamente o indirettamente controllata dal Cliente abbia nei confronti del Fornitore stesso.

15. Inadempimento e controversie

In caso d'inadempimento da parte del Fornitore dei propri obblighi contrattuali, il Cliente ha il diritto di trattenere le somme che egli debba a qualsiasi titolo al Fornitore, e di imputarle a risarcimento del danno.

16. Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto al Fornitore di cedere in tutto o in parte il Contratto di Fornitura.

17. Subfornitori

17.1 Il Fornitore potrà affidare parte della produzione a soggetti terzi solo previa approvazione del Cliente. Qualora il Fornitore si avvalga della collaborazione di subfornitori senza l'autorizzazione del Cliente, quest'ultimo avrà facoltà di risolvere il Contratto di Acquisto.

17.2 Il Fornitore dovrà assicurarsi che i propri subfornitori siano in possesso delle caratteristiche necessarie per rispettare le Specifiche Tecniche del Cliente e, in ogni caso, resterà l'unico responsabile nei confronti del Cliente per eventuali inadempimenti dei subfornitori o vizi dei Prodotti.

18. Continuità delle prestazioni

Il Fornitore si obbliga ad eseguire puntualmente tutte le obbligazioni previste nelle CGA e negli Ordini di Acquisto, indipendentemente da eventuali ragioni, contestazioni o eccezioni nei confronti del Cliente, che dovranno essere gestite e definite separatamente e saranno proponibili subordinatamente al puntuale ed esatto adempimento delle predette obbligazioni.

19. Clausola risolutiva espressa

19.1 Ciascuna delle Parti avrà facoltà di risolvere con effetto immediato il contratto di acquisto di Prodotti e/o il Contratto Quadro dandone comunicazione scritta all'altra Parte, nei seguenti casi:

- qualora l'altra Parte si sia resa inadempiente a taluna soltanto o a più delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, senza porre efficace rimedio a tale inadempimento entro i trenta 30 giorni successivi al ricevimento di intimazione scritta trasmessale dalla prima parte in tal senso;
- qualora si verifichi una circostanza di forza maggiore (come definita al successivo articolo 19.2) che impedisca l'adempimento dell'altra parte al presente contratto e che si protragga per oltre 30 giorni dal suo inizio;
- qualora nel corso di verifiche periodiche effettuate dal Cliente risulti che i Prodotti forniti dal Fornitore non siano competitivi con quelli espressi dal mercato in termini di qualità, prezzo e qualità del servizio;

19.2 Qualora il Fornitore non sia più stabilmente in grado di adempiere alle obbligazioni assunte, ovvero sia stato posto in stato di liquidazione o abbia chiesto la propria dichiarazione di fallimento o l'ammissione ad altra procedura concorsuale, o sia stato dichiarato fallito o assoggettato ad altre procedure concorsuali, ovvero abbia offerto di cedere i propri beni ai creditori, o sia stato posto in tutto o in parte sotto controllo giudiziale, il Cliente avrà la facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato mediante semplice comunicazione scritta inviata al Fornitore.

20. Cause di forza maggiore

20.1 L'adempimento degli obblighi di una delle Parti sarà sospeso interamente o parzialmente per tutto il tempo durante il quale detta Parte sia impedita a tale adempimento per causa di Forza Maggiore a condizione che:

- entro 3 giorni dal verificarsi di un evento di Forza Maggiore la Parte interessata ne informi per iscritto l'altra Parte, fornisca le prove dell'evento e comunichi la durata prevista di tale Forza Maggiore;

Il Fornitore _____

Timbro e firma _____

Data _____

b) la parte interessata compia ogni sforzo necessario per porre efficace rimedio a tale circostanza e limitare i disagi per l'altra Parte.

20.2 Sono considerate cause di Forza Maggiore gli avvenimenti di carattere straordinario che le Parti non avrebbero potuto prevedere né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tra cui, in via esemplificativa ma non limitativa, le guerre, anche se non dichiarate, le sommosse, gli espropri o requisizioni di attrezzature o installazioni, i sabotaggi, gli incendi, le alluvioni, i terremoti, gli scioperi (tranne gli scioperi a carattere strettamente aziendale).

21. Legge applicabili e foro di competenza

21.1 Le presenti CGA ed i singoli Contratti di Acquisto saranno retti e interpretati secondo le leggi della Repubblica Italiana.

21.2 Qualunque controversia tra le Parti sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Padova.

22. Diritti di proprietà intellettuale

22.1 Ciascuna Parte manterrà l'esclusiva titolarità di tutti i diritti relativi a Marchi, invenzioni industriali, know how e ad ogni altro diritto di proprietà intellettuale preesistente o specificatamente sviluppato dalla Parte stessa in occasione dell'esecuzione di quanto previsto da questo contratto.

22.2 Nel caso in cui il Fornitore dovesse, esclusivamente per i fini previsti da questo contratto, far uso di invenzioni industriali, know how e/o altri diritti di proprietà industriale di cui il Cliente è titolare, quest'ultimo, previa richiesta del Fornitore, concederà allo stesso gratuitamente una licenza non esclusiva per l'utilizzo di tali invenzioni, pur conservando la titolarità esclusiva dei relativi diritti di proprietà intellettuale.

22.3 In caso di realizzazione di invenzioni industriali e/o know how ad opera di entrambe le Parti in occasione dell'esecuzione di questo contratto, ciascuna di esse sarà titolare disgiuntamente di tutti i relativi diritti di sfruttamento, anche per prodotti diversi da quelli oggetto della Fornitura. Le Parti concorderanno di volta in volta se procedere alla richiesta di brevetto per ciascuna delle predette invenzioni.

22.4 Il Fornitore si impegna a non instaurare alcun rapporto d'affari diretto con il Cliente finale o con i suoi rappresentanti in merito a prodotti e servizi riconducibili al Contratto d'Acquisto. Il Fornitore non dovrà sottoporre alcuna offerta diretta o indiretta al Cliente Finale per parti di ricambio e di usura senza il consenso del Cliente in qualità di partner commerciale. Il presente obbligo si applica nella misura necessaria a proteggere il know-how fornito dal Cliente al Fornitore in relazione all'esecuzione del Contratto, e dovrà avere efficacia per un periodo di 10 anni a partire dalla data della consegna finale.

22.5 Il Fornitore si impegna (i) tranne il caso in cui il Fornitore abbia fabbricato i Prodotti secondo disegni e specifiche trasmessi dal Cliente, a non violare i diritti di terzi relativamente a marchi, brevetti e altri titoli di proprietà industriale; (ii) a comunicare immediatamente al Cliente eventuali contestazioni di terzi in merito a violazioni di marchi, brevetti e altri titoli di proprietà industriale (iii) a manlevare e tenere indenne il Cliente da ogni contestazione, sanzione o richiesta di risarcimento proveniente da terzi o dall'Autorità competente a causa della violazione della normativa in materia proprietà industriale e dei relativi diritti di terzi; (iv) a risarcire il Cliente per qualsiasi danno possa patire a seguito di violazione di diritti di terzi per colpa del Fornitore.

23. Riservatezza

23.1 Tutte le informazioni comunicate e/o comunque rese note prima o dopo la data del presente contratto da ciascuna delle Parti all'altra, trasmesse oralmente e/o per iscritto (incluse, ancorché in via esemplificativa e non esaustiva, le invenzioni industriali, il know how, le invenzioni non brevettabili, ogni informazione finanziaria, economica o legale, ivi comprese analisi, raccolte, memoranda, note, relazioni, dati, studi, o altri documenti, nonché tutte le copie e gli estratti contenenti o

basati, in tutto o in parte, su taluna di tali informazioni), sono denominate, nel presente contratto, "Informazioni Riservate".

23.2 Le Informazioni Riservate non comprendono, tuttavia:

- le informazioni di dominio pubblico alla data di sottoscrizione del presente contratto; e
- le Informazioni Riservate divenute di dominio pubblico in data successiva alla sottoscrizione del presente contratto per cause non imputabili alla Parte che ha ricevuto l'Informazione Riservata.

23.3 Ciascuna Parte si impegna per tutta la durata del contratto e per un periodo di 10 anni successivo alla scadenza dello stesso:

- a mantenere segrete tutte le Informazioni Riservate e a non rivelare né divulgare alcuna delle Informazioni Riservate ad alcuno, salvo alle proprie Consociate che, partecipando direttamente alle attività funzionali all'esecuzione di questo contratto, abbiano necessità di conoscere le Informazioni Riservate;
- ad adottare tutte le misure necessarie e indispensabili al fine di mantenere le Informazioni Riservate confidenziali e riservate;
- a non utilizzare, direttamente o indirettamente, le Informazioni Riservate per scopi che non siano connessi all'esecuzione del presente contratto.

23.4 Ciascuna delle Parti garantisce che le Società proprie Consociate che siano in possesso di Informazioni Riservate si atterranno agli obblighi di riservatezza.

24. Codice etico Carraro Group

Il Fornitore dichiara di conoscere il contenuto del D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 ed il Codice Etico adottato dal Gruppo Carraro (liberamente consultabile all'indirizzo <http://www.carraro.com/it/corporate-governance/>) e si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni in essi contenute. Il Fornitore dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che l'inosservanza delle previsioni del predetto Codice Etico costituirà un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà il Cliente a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.

Il Fornitore si impegna altresì a tenere sotto controllo i propri canali di approvvigionamento, curandosi di acquistare materie prime estratte nel rispetto dei diritti umani e non provenienti da Paesi in conflitto o i cui proventi potrebbero sostenere conflitti armati.

25. Privacy

Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003, le Parti prestano reciproco consenso all'inserimento ed al trattamento dei propri dati personali nelle rispettive banche dati informatiche e/o cartacee.

Con la sottoscrizione il Fornitore dichiara di avere preso visione delle presenti CGA e di accettarle integralmente.

Data _____

Il Fornitore _____

Ai sensi dell'art. 1341 e 1342 il Fornitore dichiara di conoscere e di accettare espressamente le previsioni degli artt. 2.4, 2.7, 3.4, 4, 5.2, 5.6, 5.7, 5.9, 6.3, 6.4, 7.4, 7.5, 7.8, 7.9, 8.5, 9, 10.1, 10.3, 11, 13.1, 13.3, 14.2, 14.3, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22.2, 22.4, 22.5, 24, 25.

Data _____

Il Fornitore _____

Il Fornitore _____

Data _____

Timbro e firma _____